



COORDINAMENTO ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLA LOMBARDIA

Visto di conformità art. 1 co. 574 L. n.147/2013

Premessa

Con l'introduzione del visto di conformità per poter accedere alla compensazione "orizzontale" (ex art. 17 D.lgs. n. 241/1997) dei crediti relativi alle imposte sui redditi (IRES, IRPEF e addizionali), alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all'IRAP, per importi superiori a Euro 15.000,00, si pongono alcune questioni relative al coordinamento di tale previsione con l'attuale sistema vigente in materia di visti e certificazioni di carattere tributario.

Di seguito vengono fornite alcune indicazioni di carattere operativo finalizzate a chiarire come il visto introdotto dall'art. 1 co. 574 L. n. 147/2013 si collochi nell'attuale contesto normativo.

1. Elenco centralizzato

"L'elenco centralizzato dell'Agenzia delle Entrate dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità ex art. 1 co. 574 L. n. 147/2013 sulle dichiarazioni fiscali, è il medesimo nel quale sono stati iscritti in passato tutti coloro che hanno presentato la comunicazione di cui all'art. 21 D.M. 31 maggio 1999 n. 164?"

R.: Sì, l'elenco centralizzato è il medesimo e l'introduzione del visto di conformità L. n. 147/2013 non ha, come conseguenza operativa un elenco nuovo e differente rispetto a quello relativo ai soggetti già inseriti per aver presentato la comunicazione ex art. 21 D.M. 31 maggio 1999, n. 164.

2. "Visto leggero" e visto da Legge di Stabilità

"I professionisti già iscritti nell'elenco centralizzato ed abilitati al rilascio del c.d. "visto leggero" sono pertanto abilitati al rilascio del visto di cui all'art. 1, co. 574 della L. n. 147/2013?"

R.: Sì, il professionista iscritto nell'elenco dei legittimati all'apposizione del visto di conformità può rilasciare il visto su tutte le dichiarazioni fiscali.

3. Polizza assicurativa

"I requisiti richiesti con riferimento alla polizza assicurativa rimangono invariati, oppure il professionista dovrà integrare il testo della precedente polizza? In particolare occorrerà specificare per quale tipologia di dichiarazioni fiscali il visto potrà essere rilasciato?"

R.: I riferimenti normativi relativi ai requisiti della polizza assicurativa rimangono invariati e sono rappresentati dall'art. 35 co. 1 lett. a) D.lgs. n. 241/1997 e dall'art. 22 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164. Ulteriori chiarimenti sono inoltre contenuti nella Circolare n. 57/E del 23 dicembre 2009, dove viene precisato che la copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell'assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, senza alcuna limitazione della garanzia ad un solo specifico modello di dichiarazione in quanto i soggetti iscritti nell'elenco sono legittimati ad apporre il visto, ove previsto, su tutte le dichiarazioni fiscali.

Essendo il rispetto delle caratteristiche richiamate già vincolate per l'inserimento dei professionisti nell'elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità da parte dell'Agenzia delle Entrate, i professionisti iscritti nel citato elenco non devono procedere ad alcuna integrazione, modifica o emendamento della polizza assicurativa già presentata.

Ordini aderenti effettivi:

**Ordine di Bergamo – Ordine di Brescia – Ordine di Busto Arsizio
Ordine di Como – Ordine di Crema – Ordine di Cremona – Ordine di Lecco
Ordine di Lodi - Ordine di Mantova – Ordine di Milano – Ordine di Monza e della Brianza
Ordine Di Pavia - Ordine di Sondrio – Ordine di Varese – Ordine di Vigevano - Ordine di Voghera**



COORDINAMENTO ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLA LOMBARDIA

4. Visto sulle proprie dichiarazioni

“Il professionista può apporre il visto sulla propria dichiarazione? La Direzione Regionale delle Entrate per la regione Piemonte ha risposto all’ODCEC di Torino che, a tal proposito non paiono esservi incompatibilità di alcun tipo”.

R.: Sulla base delle disposizioni vigenti e anche alla luce del contenuto letterale dell’art. 1 co. 574 L. n. 147/2013 non paiono esserci incompatibilità di sorta affinché il professionista abilitato apponga il visto sulla propria dichiarazione, dato che lo stesso (atteso che soddisfi tutte le condizioni e i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia) è un soggetto abilitato al rilascio di visti, senza alcuna limitazione.

Incidentalmente, si evidenzia come una eventuale (e non prevista) limitazione in tal senso parrebbe essere contraria alle intenzioni del Legislatore il quale, attraverso l’introduzione del visto ex art. 1 co. 574 L. n. 147/2013 ha inteso attribuire a soggetti particolarmente qualificati e dotati di idonee coperture assicurative, il controllo formale sulle dichiarazioni dalle quali emerge un credito di importo superiore a Euro 15.000 da utilizzarsi in compensazione “orizzontale” ai sensi del D.lgs. n. 241/1997: ciò mal si concilierebbe con l’impossibilità da parte di un siffatto soggetto di apporre al visto dei propri crediti, presupponendo che lo stesso possa, in qualche misura (e per fini strumentali), disattendere agli obblighi previsti in materia di controllo dei crediti oggetto di visto.

5. Soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità (1)

“Per essere iscritti negli elenchi della Direzione Regionale delle Entrate, relativi ai soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità, è obbligatorio avere una partita IVA?”

R.: La normativa e la prassi di riferimento in materia di rilascio dei visti di conformità, richiede che i soggetti abilitati al rilascio dei visti medesimi siano intermediari abilitati Entratel: conseguentemente tali categorie di soggetti (siano essi persone fisiche o enti diversi) esercitano in via abituale un’attività di lavoro autonomo, e per tale motivo sono da considerarsi sempre soggetti passivi IVA (cfr. art. 5 D.P.R. n. 633/1972).

6. Soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità (2): soggetto passivo IVA rientrante nella c.d. categoria dei “minimi” (art. 1 co. 96 – 117 L. n. 244/2007)

“Un soggetto rientrante nel c.d. “regime dei minimi” (ex art. 1 co. 96 – 117 L. n. 244/2007) può iscriversi nell’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità?”

R.: Al fine dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati al rilascio dei visti di conformità, rileva la qualità di intermediario abilitato Entratel (oltre alle altre condizioni previste dalla normativa vigente). Non sussistendo preclusioni per i c.d. “minimi” ad essere intermediari abilitati Entratel, si ritiene che anche tali soggetti (purché siano intermediari abilitati Entratel), possano rilasciare il visto di conformità.

7. Momento di rilascio del visto di conformità ex art. 1 co. 574 L. n. 147/2013

“Si chiede di conoscere se il visto di conformità ex art. 1 co. 574 L. n. 147/2013 debba essere rilasciato preventivamente rispetto alla compensazione del credito mediante modello F24, oppure all’atto (eventualmente successivo) di presentazione della dichiarazione cui detto credito scaturisce”.

Ordini aderenti effettivi:

Ordine di Bergamo – Ordine di Brescia – Ordine di Busto Arsizio

Ordine di Como – Ordine di Crema – Ordine di Cremona – Ordine di Lecco

Ordine di Lodi - Ordine di Mantova – Ordine di Milano – Ordine di Monza e della Brianza

Ordine Di Pavia - Ordine di Sondrio – Ordine di Varese – Ordine di Vigevano - Ordine di Voghera



COORDINAMENTO ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLA LOMBARDIA

R.: Il testo letterale dell'art. 1 co. 574 della L. n. 147/2013 prevede un obbligo di *"richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge"*. Sulla base di tale dato, si ritiene che il visto in questione vada apposto sulla dichiarazione da cui il credito da utilizzare in compensazione emerge, indipendentemente dal momento in cui lo stesso viene utilizzato: differentemente dal visto di conformità IVA, in cui è prevista una preventiva presentazione di dichiarazione IVA "vistata" prima della possibilità di utilizzare il credito IVA in compensazione, tale procedura non sembra essere richiesta dall'art. 1 co. 574 della L. n. 147/2013.

* * *

Si segnala che la Direzione delle Entrate per la Regione Lombardia ha una apposita pagina di informazioni per il rilascio dell'abilitazione ai visti di conformità: <http://lombardia.agenziaentrate.it/?id=8741>.

Ordini aderenti effettivi:

Ordine di Bergamo – Ordine di Brescia – Ordine di Busto Arsizio
Ordine di Como – Ordine di Crema – Ordine di Cremona – Ordine di Lecco
Ordine di Lodi - Ordine di Mantova – Ordine di Milano – Ordine di Monza e della Brianza
Ordine Di Pavia - Ordine di Sondrio – Ordine di Varese – Ordine di Vigevano - Ordine di Voghera